



ALLEGATO ALL'ATTO N. 1273 DEL 26/5/2022

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Agenzia per il Peacebuilding – APS"

TITOLO I

Denominazione e sede

Articolo 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "Agenzia per il Peacebuilding – APS" con sede legale in Via Siepelunga 12, a Bologna, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La sua durata è illimitata.

TITOLO II

Scopi, attività e risorse economiche

Articolo 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

La finalità di AP è di promuovere le condizioni per risolvere i conflitti, per ridurre la violenza e per la costruzione di una pace duratura in Europa, nel suo vicinato, e nel mondo. La visione di AP è di un mondo in cui i conflitti possano essere trasformati – attraverso la ricerca di soluzioni innovative, non-violente e durature – in delle opportunità per promuovere una cooperazione basata su di un confronto onesto e aperto. AP opera attraverso cinque principi guida:

- L'uso di capacità e strumenti civili;
- Il protagonismo e la leadership di singoli e gruppi locali coinvolti direttamente dai conflitti violenti;
- L'impegno reciproco come base per stabilire relazioni pienamente alla pari tra gli individui, le comunità e le agenzie coinvolte nella ricerca di soluzioni a conflitti;
- La valorizzazione della diversità che esiste tra persone, comunità ed istituzioni;
- Un peacebuilding concreto, focalizzato sui risultati e aperto al confronto, all'innovazione e alla creatività.

Articolo 3

L'associazione altresì svolge le seguenti attività d'interesse generale:

- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Formazione universitaria e post-universitaria;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività specifiche:

- a) La ricerca su temi concernenti le finalità dell'Associazione;
- b) L'advocacy nei confronti di attori impegnati nel peacebuilding e nella prevenzione dei conflitti, inclusi governi e organizzazioni non-governative (ONG), in Italia, Europa e nel mondo;
- c) L'organizzazione di eventi, anche pubblici, di discussione e sensibilizzazione a temi concernenti le finalità dell'Associazione;
- d) La pubblicazione di rapporti e/o altri documenti mirati alla diffusione di risultati di ricerca o di messaggi di advocacy;
- e) L'organizzazione di corsi di formazione;
- f) Il sostegno diretto ad attori coinvolti in processi di peacebuilding, inclusi la mediazione, la prevenzione e la risoluzione di conflitti.

La lista delle attività non è esaustiva e la definizione della programmazione rimane sotto la responsabilità dell'Assemblea dei Soci, che la approva, e il Consiglio Direttivo, che ha l'incarico di realizzarla. Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa

vigente. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 4

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, d'istituzioni o di enti pubblici (italiani e esteri), anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: convegni, formazioni o corsi, eventi di sensibilizzazione o di promozione culturale, etc.
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- j) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio

consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

TITOLO III

Membri dell'Associazione

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato. In conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, razza, colore della pelle o origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione, convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, che condividono la visione e le finalità dell'Associazione e vogliono dare un contributo effettivo al suo operato.

Articolo 6

L'ammissione all'Associazione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci e su richiesta dell'aspirante socio. Tale richiesta dovrà essere presentata al Presidente attraverso un'apposita domanda, in cui il richiedente s'impegna ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'approvazione dell'atto della richiesta, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. Se la richiesta d'adesione non viene accolta, il richiedente ha facoltà di fare ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'ammissione alla prima convocazione utile e non oltre sei mesi dalla data del ricorso. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Articolo 7

La qualifica di socio dà diritto:

- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e del regolamento e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- Ad accedere alle cariche ufficiali e agli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 8

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto e del regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- Al versamento del contributo associativo annuale. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera dell'Assemblea dei Soci e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili;
- Alla partecipazione attiva nei processi decisionali dell'Associazione, incluse le riunioni ordinarie e le elezioni dei membri degli Organi dell'Associazione.

Articolo 9

La qualifica di socio si perde per dimissione, o per esclusione, in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, o per mancato versamento della quota associativa, o per causa di morte.

Articolo 10

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o del regolamento e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) Che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Presidente e hanno effetto a partire dall'annotazione sul libro soci.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Articolo 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci,
- Il Consiglio Direttivo,

- Il Presidente,
- Il Tesoriere, e
- L'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Articolo 13

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal direttore o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) Elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Tesoriere;

- b) Approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- c) Approvazione del piano strategico dell'Associazione e dei programmi delle attività da svolgere;
- d) Approvazione del Regolamento;
- e) Approvazione della quota associativa annuale;
- f) Deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto. Ciascun associato ha un voto.

Articolo 14

L'Assemblea si riunisce quante volte il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta ed essere debitamente giustificata. L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e del regolamento e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato nell'Assemblea ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto. L'Assemblea straordinaria delibera con una maggioranza qualificata di due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I membri del Consiglio restano in carica tre anni e sono

rieleggibili per ulteriori mandati secondo quanto segue. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Direttore un minimo di due volte all'anno. Le sedute sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione della programmazione dell'Associazione, incluse le attività di monitoraggio e valutazione del progresso e dei risultati dei programmi approvati;
- b) Redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) Predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) Stipulare gli atti e contratti inerenti alle attività dell'Associazione, inclusa l'assunzione di personale;
- e) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- f) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- g) Vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo si compone di:

- Un presidente,
- Un direttore (o due co-direttori, o un direttore e un vice-direttore),
- Un tesoriere, e
- Fino a tre consiglieri.

In caso di mancanza di uno o più membri come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 2 volte consecutive, il Consiglio continua ad operare fintanto che si mantenga una maggioranza dei membri eletti. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Articolo 17

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, le presiede e guida il lavoro dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente è eletto tra i Soci dell'Associazione e occupa la carica per 3 anni. Il Presidente può essere eletto per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. Il Presidente può delegare le mansioni concernenti il Consiglio Direttivo al Direttore, nel caso di una sua assenza o di un suo impedimento. In caso di dimissioni, la carica viene assunta dal Direttore, a cui spetta convocare entro 90 giorni l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 18

Il Direttore, eletto dall'Assemblea dei Soci, è responsabile per l'attuazione della Programmazione e coordina le attività dell'Associazione con criteri d'iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Direttore è eletto tra i Soci dell'Associazione e i non-Soci. In quest'ultimo caso, la persona eletta dovrà sottoscrivere, per iscritto, allo Statuto e al regolamento dell'Associazione. Il Direttore occupa la carica per 3 anni e può essere eletto per altri mandati.

Il Direttore cura la realizzazione delle attività secondo la programmazione approvata dall'Associazione, segue il raggiungimento degli obiettivi e contribuisce, insieme al Presidente, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Direttore può essere delegato dal Presidente a curare le mansioni concernenti il Consiglio Direttivo, nel caso di una sua assenza o di un suo impedimento.

Articolo 19

Il Tesoriere, eletto dall'Assemblea dei Soci, è responsabile per il rendiconto economico – finanziario dell'Associazione con criteri d'iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Tesoriere è eletto tra i Soci dell'Associazione e i non-Soci. In quest'ultimo caso, la persona eletta dovrà sottoscrivere, per iscritto, allo Statuto e al regolamento dell'Associazione. Il Tesoriere occupa la carica per 3 anni e può essere eletto per altri mandati.

Articolo 20

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- il libro dei volontari

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti concernenti l'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai

Bilanci o Rendiconti annuali. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Articolo VI

Modifiche allo Statuto e scioglimento

Articolo 22

Le modifiche allo Statuto possono essere apportate dall'Assemblea straordinaria dei Soci con una maggioranza qualificata di due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

Articolo 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non-soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, sarà interpellato l'organismo di controllo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001 in merito alla destinazione del patrimonio dell'Associazione, ed esso sarà devoluto, salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Norma finale

Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.